



**LEGGE n° 105/2024 di conversione del
DECRETO LEGGE 29 maggio 2024, n° 69**
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica
(il cosiddetto “Decreto Salva Casa”)

VECCHIE E NUOVE RESPONSABILITÀ DEL TECNICO INCARICATO

Avv. Elena Ilaria Ughetto Monfrin

Rivarolo, 23/09/2024

AGENDA

- Principi essenziali nello svolgimento della professione intellettuale
- Obblighi e responsabilità e relative fonti
- Responsabilità del tecnico:
 - Penale
 - Civile
 - Deontologica
- Tecniche di difesa

ELEMENTI ESSENZIALI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE INTELLETTUALE

1) COMPETENZA

Significato giuridico: attività di spettanza ad una specifica professione

Professionalità: attitudine derivante da saperi, conoscenze, esperienze su una o più materie che caratterizzano una data professione

ELEMENTI ESSENZIALI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE INTELLETTUALE

2) DILIGENZA (art. 1176 cc.)

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata



c.d. DILIGENZA QUALIFICATA

ELEMENTI ESSENZIALI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE INTELLETTUALE

3) **CORRETTEZZA E BUONA FEDE:** concetti etici



Impegno ad adempiere all'obbligazione con lealtà, e correttezza nei confronti dei soggetti coinvolti

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

- In base ai suddetti principi il nostro ordinamento impone al professionista determinati:



FONTE DELLA RESPONSABILITÀ DEL TECNICO

Il tecnico diventa un

**ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA
NECESSITÀ** (articolo 481 del Codice penale)

Quando descrive, valuta, disegna o calcola, il professionista non si limita ad eseguire un incarico affidatogli dal Cliente, ma contribuisce a generare un **provvedimento amministrativo** che, con il decorso del tempo, può trasformarsi in un provvedimento che consente di costruire, ristrutturare e trasferire un immobile.

LE NOVITÀ INTRODOTTE CON LA LEGGE SALVA CASA

I tecnici sono investiti di nuovi compiti e nuove responsabilità:

- Nelle procedure per l'**accertamento di conformità** nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
- Per le attestazioni delle tolleranze nelle **zone sismiche** a rischio medio e alto
- Per la CILA riferita alle strutture amovibili realizzate nell'**emergenza sanitaria Covid-19**
- Per le varianti in difformità dal titolo **ante 1977**

VARIANTI IN DIFFORMITÀ ANTE 1977

ART. 34 ter “Per i casi in cui non sia possibile accertare l’epoca di realizzazione, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con **propria dichiarazione** e sotto la **propria responsabilità**.”

Anche in tal caso, per la **dichiarazione falsa o mendace**, il tecnico è soggetto alle sanzioni penali, comprese quelle previste dal Capo VI del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (vedi paragrafo in tema di sanzioni)”.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

○ ART. 359 C.P. PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

Agli effetti della Legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:



I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;



I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione

LA RESPONSABILITÀ PENALE

- **ART. 481 C.P. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità**

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la **reclusione fino a un anno** o con la multa da € 51 a € 516.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

- **ART. 483 C.P. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico fatti dei quali fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la **reclusione fino a due anni.**

Se si tratta di **false attestazioni** in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

○ ART. 75 del DPR 445/2000

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la **non veridicità del contenuto della dichiarazione**, il dichiarante **decade dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
2. 1-bis. La **dichiarazione mendace** comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

○ ART. 76 del DPR 445/2000

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. ((La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.))
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

LA RESPONSABILITÀ PENALE

○ ART. 640 C.P. TRUFFA

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di false attestazioni il tecnico sarà **responsabile** nei confronti del **committente** e dell'**amministrazione** e ne dovrà rispondere ai sensi degli Art. 1218, 1337, 1338 e 2049



Obbligo di **risarcire il danno**.

LA RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA

- Codice di deontologia professionale dei geometri
- 4. Il geometra libero professionista esercita un'attività che ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l'impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell'incarico. Nessuna responsabilità può essere contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l'idoneità dell'operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell'incarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta.
- 5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l'attività professionale secondo " scienza" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, " coscienza" ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, " diligenza" ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.

TECNICHE DI DIFESA

- ❑ Utilizzare tutti i documenti remoti, comprese le cartoline postali (Tar Veneto 697/2023), le scritture private (una raccomandata del vicino che si lamenta dell'esecuzione di un balcone), o anche una fotografia con data certa desumibile da un episodio di vita ricostruibile (lo sfondo di un matrimonio o di un battesimo).
- ❑ Effettuare valutazioni utilizzando espressioni di tipo probabilistico e non assertivo.
- ❑ Conservare traccia degli elementi (fotografie, dichiarazioni ottenute all'epoca) utilizzati per giungere ad una conclusione. I rischi di sanzioni penali si estendono per un periodo consistente di prescrizione (sei anni).